

FAQ

Decreto Ministeriale prot. 0151426 del 31 marzo 2021

Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), all'art.1 comma 672- PROGETTI NEL SETTORE APISTICO FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI PRODUZIONI E ALLEVAMENTI DI PARTICOLARE RILIEVO AMBIENTALE, ECONOMICO, SOCIALE E OCCUPAZIONALE.

- 1. In relazione ai soggetti ammessi alla procedura selettiva, di cui all'art. 3, lettera a) del bando, è possibile la presentazione di più domande da parte di diversi dipartimenti di una stessa università, dato che i soggetti partecipanti sono identificati attraverso il proprio codice fiscale o, in subordine, partita IVA? R: qualora i diversi dipartimenti dell'Università abbiano un proprio codice di identificazione fiscale, essi potranno partecipare al bando ognuno con una propria domanda.**
- 2. Le fatture dei pagamenti devono essere quietanzate o i pagamenti possono essere effettuati successivamente, ovvero dopo la rendicontazione amministrativa del progetto? R: Le fatture devono essere quietanzate al momento della rendicontazione, come previsto all'art. 9, punto 3, lettera c del bando.**
- 3. La partecipazione delle Associazioni si riferisce anche alle generiche organizzazioni no-profit o esclusivamente alle Associazioni di produttori? R: il bando indica, genericamente, tutti i tipi di *Associazioni*, ferma la necessità che le stesse dimostrino di possedere i requisiti di cui all'art. 3 del DM 2 luglio 2020.**
- 4. Il Cofinanziamento deve essere dimostrato e rendicontato? R: sì.**
- 5. Una partnership finalizzata alla presentazione del progetto tra il soggetto proponente ed una Associazione Onlus nazionale come deve essere disciplinata? R: l'art. 3 del bando chiarisce che è possibile un'aggregazione, nelle forme consentite nella vigente normativa, anche temporanea, di due o più soggetti individuati all'art. 3, del decreto ministeriale del 2 luglio 2020, n. 6987.**
- 6. La valutazione del rilievo occupazionale come viene effettuata? Si riferisce ad un risvolto occupazione anche indiretto? Ha una durata specifica? Deve essere puntualmente esplicitato? R: l'allegato II del bando tratta dei criteri di assegnazione dei punteggi. Verrà considerato il rilievo occupazionale complessivo (diretto e indiretto e la sua durata nel tempo) purché chiaramente evidenziato nel progetto.**
- 7. La documentazione allegata al Bando, da utilizzarsi per la presentazione delle proposte progettuali, prevede la sottoscrizione della stessa da parte del Legale Rappresentante del soggetto proponente. Con riferimento alle domande presentate da un'Università pubblica si chiede conferma che, analogamente a quanto avvenuto in occasione di iniziative precedenti, il Ministero accetti la sottoscrizione dei documenti da parte dei Direttori dei Dipartimenti e delle Strutture ad essi assimilate afferenti all'Ateneo. Tali Strutture, in base ai regolamenti di Ateneo, sono infatti titolari di autonomia negoziale per la stipula di**

accordi, contratti, intese, convenzioni e per l'adozione di ogni altro atto suscettibile di produrre effetti verso l'esterno, necessari allo svolgimento delle funzioni a loro attribuite e nei limiti dei rispettivi regolamenti. R: Si conferma che il Ministero accetterà la sottoscrizione dei documenti da parte dei titolari di autonomia negoziale per la stipula di accordi, contratti, intese, convenzioni e per l'adozione di ogni altro atto suscettibile di produrre effetti verso l'esterno, ai sensi dei regolamenti di ciascun Ateneo, di cui venga resa evidenza in sede di presentazione della domanda.

8. Si chiede se il limite evidenziato dall'art. 4 co. 5 del Bando si applichi con riferimento al Bando nel suo complesso, o in alternativa se esso si applichi a ciascuna tipologia progettuale di cui all'art. 2. Nel primo caso ciascun soggetto potrebbe accedere alla procedura di valutazione presentando una sola proposta progettuale, mentre nel secondo caso ciascun soggetto potrebbe accedere alla medesima procedura presentando un totale di 3 proposte (1 per ciascuna tipologia di cui all'art. 2). R: Quanto prescritto all'art. 4, comma 5 del bando deve intendersi come divieto di finanziamento di più di un progetto per soggetto proponente *"in forma singola o associata"*, come chiarisce l'art. 3 del DM 2 luglio 2020, n. 6987, anche nel caso di progetti appartenenti a diverse tipologie specificate all'art. 2 del bando.
9. Si chiede conferma che il cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente di cui all'art. 5 co. 3 lettera e) possa essere rappresentato da qualunque tipologia di costo (personale strutturato, personale non strutturato, acquisto di attrezzature e materiali, spese per missioni e trasferte, ...) che il soggetto proponente si impegna a sostenere in caso di ammissione al finanziamento. R: Sì.
10. Vorrei sapere se tra i soggetti sia di tipo a) che b) (come da Articolo 3) ammessi alla procedura selettiva sono ammessi soggetti stranieri di paesi europei. Quindi se nella forma c), quindi un ATI, sarebbe ammesso anche un soggetto europeo oltre che i soggetti italiani fondatori dell'ATI? La comprovata esperienza di carattere nazionale dei soggetti di tipo a) sarebbe soddisfatta in caso di esperienza di carattere nazionale in un paese europeo? R: le caratteristiche dei soggetti ammessi alla procedura di selezione sono delineate all'art. 3 del DM 2 luglio 2020, n. 6987. Tra queste, non si fa menzione della nazionalità degli enti che possono partecipare, tuttavia è necessario che i soggetti di cui alla lettera a) possano provare una esperienza almeno quinquennale di carattere nazionale, mentre per i soggetti di cui alla lettera b) è prevista una rappresentatività del 13% del patrimonio apistico nazionale. Si ritiene che, nei due casi citati, il nesso alla nazionalità debba intendersi riferito all'Italia. Le aggregazioni di cui alla lettera c) devono possedere i requisiti di cui al citato art. 3.
11. Riguardo i Progetti straordinari di rilievo nazionale di promozione istituzionale finalizzata alla valorizzazione del miele come alimento naturale è prevista attività di ricerca sulla composizione o attività farmacologiche e quindi divulgazione dei dati ottenuti? R: sì.
12. Chiedo se il Comune può fare domanda di contributo per un progetto indirizzato alla salvaguardia delle api, attraverso la realizzazione di fioritura dei luoghi pubblici e delle aiuole utilizzando nelle aree verdi di competenza specie vegetali di gradimento di questi insetti, a regolare la periodicità degli sfalci in modo da permettere le fioriture e/o lasciare

fascie di vegetazione non sfalciate per consentire le fioriture. R: non è prevista la partecipazione di enti pubblici.

- 13.** I soggetti partecipanti sarebbero due università e tre imprese apistiche. Visto che dobbiamo creare obbligatoriamente un'aggregazione temporanea, possiamo attivarla dopo aver ricevuto l'approvazione del finanziamento? Oppure lo statuto e l'atto costitutivo vanno allegati alla domanda? R: dovranno essere forniti, in sede di presentazione della domanda, bozza dello Statuto e dell'atto costitutivo del soggetto costituendo. Tutti i soggetti partecipanti debbono, previa delibera nelle forme proprie di ciascuno, sottoscrivere atto d'intesa relativo alla futura adesione al nuovo soggetto, nel caso di successiva approvazione del progetto. Sarà onere dell'amministrazione, pubblicata la graduatoria, richiedere la sollecita trasmissione della formalizzazione della aggregazione.
- 14.** Relativamente alle spese ammissibili possiamo considerare anche l'acquisto di arnie per la produzione di miele? R: come esplicitato all'art. 6 del bando, sono considerate ammissibili al finanziamento le spese coerenti e direttamente funzionali alla realizzazione del progetto.
- 15.** Cosa si intende per progetto straordinario di rilievo nazionale? Si intende che i soggetti proponenti devono coprire un'area geografica ampia non limitata ad una singola regione, o semplicemente si intende che il progetto può avere ricadute sull'intero settore apistico nazionale? R: per progetto straordinario di rilievo nazionale si intende che il progetto deve avere ricadute sull'intero settore apistico nazionale.
- 16.** La prima domanda è relativa ai soggetti coinvolti: il proponente è uno fra i soggetti ammessi, secondo l'articolo 3, ma non mi è chiaro in che modo qualora il soggetto proponente sia unico si possa comunque coinvolgere soggetti in collaborazione. Cerco di descrivere la situazione: ammettiamo che io sia un gruppo di ricerca accademico interessato appunto ad uno studio di ricerca, per la cui realizzazione però sarebbe utile avere la collaborazione di soggetti qualificati rappresentativi del mondo apistico e/o di altri ambiti correlati. Oppure ammettiamo che io sia un'associazione di promozione sociale e che io abbia bisogno magari del supporto di un esperto per gestire la contabilità del progetto o di un esperto per la comunicazione. Devo necessariamente proporre un'aggregazione (come al punto c dell'art. 3) o posso inserire i soggetti come collaboratori? In tal caso, in quale sezione mi conviene inserire tale informazione nell'allegato 1 (modulo di presentazione)? Al punto 2.3? La seconda domanda è relativa all'erogazione del contributo: da quanto capisco anche il tasso di cofinanziamento è un parametro che viene valutato (secondo il punto 5 dell'allegato 2). Non mi è chiaro però se l'erogazione del fondo avviene a fine progetto, quindi a rendicontazione totale conclusa con un totale anticipo dei pagamenti da parte del soggetto proponente, o se ci sono altre modalità percorribili, ad esempio l'erogazione in due mandate. R: in relazione ad entrambi i quesiti, relativi alle esigenze connesse alla necessità di avvalersi di "soggetti qualificati rappresentativi del mondo apistico" gli stessi possono essere considerati come collaboratori; l'informazione potrà essere inserita sia nel modulo di presentazione del progetto, che nel punto 2.3.; non sono previste anticipazioni o SAL.
- 17.** Per l'Allegato 4, citato nelle note in grassetto a pagina 17 entro l'Allegato 1, non essendo presente alcuna documentazione in coda al bando con tale nomenclatura, è utilizzabile una qualunque autocertificazione per l'informazione antimafia, per tutti i membri

dell'aggregato proponente? R: sì, secondo le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

18. In merito al bando di cui all'oggetto, si pongono i seguenti quesiti: E' disponibile l'allegato 1 in formato editabile dato che, ai sensi dell'art. 4 comma 1, ne è tassativamente previsto l'uso ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al bando? Il Responsabile Scientifico del progetto dove va indicato? L'allegato 1 non presenta campi specifici al riguardo. E' prevista l'indicazione del gruppo di ricerca del progetto? In quale campo va riportato? R: è stata disposta la pubblicazione, in formato modificabile degli allegati da compilare. Il Responsabile scientifico del progetto potrà essere indicato nella presentazione dello stesso, anche unitamente al gruppo di ricerca, ed il nominativo dello stesso potrà essere fornito quale “persona delegata ai rapporti amministrativi e tecnici con il Mipaaf”, di cui alla pagina 16 del bando.
19. Il bando prevede la partecipazione di un'aggregazione di soggetti, è possibile la partecipazione di soggetti che non sostengono direttamente le spese ma che partecipano e sostengono l'iniziativa con attività volontarie e non necessariamente rendicontabili? R: sì.
20. In merito alla possibilità di partecipazione di un'aggregazione di soggetti, è sufficiente che almeno uno dei soggetti, e non necessariamente il proponente, possieda i requisiti previsti dal bando? R: sì.

Roma, 14 aprile 2021